

TECNOLAB srl
66026 ORTONA (CH)
Zona Industriale C.da Cucullo
Telefono 085.903 9193 r.a.
Fax 085.903 9202
www.tecnolab.org
e-mail info@tecnolab.org

sede legale 66026 ORTONA (CH)
Zona Industriale C.da Cucullo
Reg. trib. di Chieti 6084
CCIAA di Chieti 99996
P. IVA 01626100695

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti
n. 49410 del 02.10.2002 (art. 20 L. 1086/71)



Ortona 22 aprile 2018

Spett.le **ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CHIETI**
info@ingegneri.chieti.it
ordine.chieti@ingpec.eu

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI PESCARA
ordine@ingegneripescara.it
ordine.pescara@ingpec.eu

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TERAMO
info@ingegneriteramo.it
segreteria@ingte.it

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI L'AQUILA
segreteria@ordingaql.it
ordine.laquila@ingpec.eu

OGGETTO: PRIMA APPLICAZIONE DEL DM 17.01.2018, RIPIANTANTE L'AGGIORNAMENTO DELLE "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI", ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE.

In data 21.03.2018 sono state pubblicate su sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (<http://www.cslp.it/>) con nota n. 3187 le prime indicazioni per l'applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 riguardanti gli operatori economici coinvolti.

Nella nota sono state ribadite alcune norme comportamentali che i laboratori di prova, autorizzati ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001, devono rispettare per non incorrere in non conformità che potrebbero produrre la sospensione dell'autorizzazione stessa.

In particolare il decreto stabilisce i casi in cui i laboratori di prova devono dare evidenza delle anomalie riscontrate sia agli operatori coinvolti, sia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

In allegato si trasmette un riepilogo delle disposizioni, alcune innovative altre stabilite dalle precedenti norme, che coinvolgono i professionisti impegnati nella direzione lavori.

Al fine di rendere un servizio ai professionisti si prega di dare la giusta divulgazione della nota citata e del riepilogo riportato.

SITUAZIONE RISCONTRATA	AZIONE DA INTRAPRENDERE
Anomalie riscontrate sui campioni o mancanza totale o parziale del sistema di identificazione degli stessi (p.e. sigle non corrispondenti alla lettera DL, cancellature sulle sigle,)	Sospensione prove e comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP (§11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018).
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo	il Laboratorio non accetterà i relativi campioni
Campioni provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo (risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori)	Sul certificato sarà chiaramente indicato che, ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018, le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, dandone anche comunicazione al Committente dell'opera
Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza di due provini di calcestruzzo supera il 20% del valore inferiore	Sul certificato sarà chiaramente indicato che, ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001	Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell'avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.4.2 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell'attività di certificazione ufficiale del Laboratorio